

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3055

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori MARCHETTI, SALVATO, MARINO,
ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA,
MANZI e RUSSO SPENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1998

Modifiche alla legge costituzionale 24 maggio 1997, n. 1,
recante l’istituzione della Commissione parlamentare per le
riforme costituzionali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 24 maggio 1997, n. 1, prevede che il progetto o i progetti di legge costituzionale sono approvati con un voto unico sul complesso degli articoli di tutti i progetti e che la legge costituzionale è sottoposta ad unico *referendum* popolare (entro tre mesi dalla pubblicazione).

È evidente che una tale previsione impone ai cittadini di accogliere in blocco o respingere in blocco un progetto che si compone di parti dotate di una propria autonomia e su ciascuna delle quali è, invece, giusto che si esprima una valutazione di merito.

Il sistema adottato dalla legge 24 maggio 1997, n.1, sottopone a *referendum* quesiti non omogenei, in contrasto con gli orientamenti della Corte costituzionale e con evidenti esigenze di chiarezza e ragionevolezza.

Già abbiamo sottolineato l'erroneità della scelta in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge costituzionale dal quale ha origine la legge costituzionale che si propone di modificare.

Il confronto che si è svolto nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ha reso evidente l'opportunità di una revisione dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 4 della legge n. 1 del 1997. Soltanto il Gruppo Rifondazione comunista progressisti ha presentato una relazione di minoranza, ma maggioranze diverse e trasversali hanno votato su forma di Stato, forma di Governo, Parlamento, sistema delle garanzie, pubblica amministrazione.

La revisione è costituita in realtà da più proposte dotate di autonomia sostanziale, sulle quali è opportuna una valutazione distinta per ciascuna di esse. Diversamente si imporrebbe la logica dei giudizi sommari, la deriva plebiscitaria.

I temi oggetto della revisione sono tutti di enorme rilevanza.

Chiediamo, quindi, che sia consentita una espressione del voto referendario mediante specifici quesiti su forma di Stato, forma di Governo, bicameralismo, sistema delle garanzie, pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, è sostituito dal seguente:

«4. Il progetto o i progetti di legge costituzionali sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvati articolo per articolo dalle Camere con voto finale su ciascun progetto. Nella seconda deliberazione per il voto finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il progetto o i progetti approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sono sottoposti a cinque *referendum* popolari, che dovranno svolgersi nello stesso giorno, in base ai seguenti quesiti:

- 1) Ordinamento della Repubblica: comune, provincia, regione e Stato;
- 2) Presidente della Repubblica e forma di governo;
- 3) Parlamento, bicameralismo;
- 4) Giustizia;
- 5) Pubblica amministrazione, autorità di garanzia e sistemi ausiliari.

2. La legge è promulgata nelle parti sottoposte a *referendum*, ai quali abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e che siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi».

